



Comune di Calalzo di Cadore

Provincia di Belluno
C.A.P. 32042 – piazza IV Novembre, 12

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE

N. 13
del 15 GIUGNO 2020

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la disciplina dell'area camper

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di giugno alle ore 18:00 nella Casa comunale, nei modi e con le formalità previste dalla Legge, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

		Presente	Assente
1.	DE CARLO LUCA Sindaco	X*	
2.	ANDREOLA PAOLO Consigliere	X	
3.	MARCHETTO VITTORIO Consigliere	X	
4.	GIACOBBI GIUSEPPE Consigliere	X	
5.	TOFFOLI MARIA ANTONIETTA Consigliere	X	
6.	FANTON LUCA Consigliere		X
7.	DEL FAVERO ELISA Consigliere	X	
8.	VASCELLARI ALBERTO Consigliere	X	
9.	MAZZOCCOLI MONICA Consigliere	X*	
10.	DA VIA' GAETANO Consigliere	X	
11.	FIORI UMBERTO Consigliere	X	

*Presente da remoto in videoconferenza.

Sono presenti gli assessori esterni: De Menego Umberto e Iannaccone Jlenia.

Assenti Giustificati: FANTON LUCA

Assume la presidenza il Signor DE CARLO LUCA, nella qualità di Sindaco il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario BATTIATO SALVATORE che provvede alla stesura del presente verbale.

Comune di Calalzo di Cadore
Provincia di Belluno
Consiglio Comunale

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: *“Approvazione del regolamento per la disciplina dell’area camper”*, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

UDITO l'intervento del Sindaco-Presidente che illustra i contenuti principali della proposta in esame, specificando che si tratta di area non custodita destinata a rimanere aperta tutto l'anno;

RITENUTO di approvare integralmente la sopra citata proposta per le motivazioni nella stessa contenute;

VISTI i pareri favorevoli rilasciati dai responsabili dei servizi interessati, anch’essi allegati alla presente delibera;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi e palesi;

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 10/06/2020

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la disciplina dell'area camper

Iniziativa: Sindaco

Istruttoria: Polizia locale e Area Tecnica

RICHIAMATI:

- l'art. 13 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 che recita *“Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico”*;
- L.R. 11/2013 Art. 36 - Aree attrezzate per la sosta temporanea. *“ Le aree attrezzate per la sosta temporanea sono le aree, ubicate al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, riservate esclusivamente alla sosta occasionale, per un massimo di quarantotto ore consecutive, salva diversa decisione dei comuni, di camper, autocaravan, caravan e roulotte, ai sensi dell'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni.*
- 2. *Le aree attrezzate di cui al comma 1 sono istituite dai comuni*
- 3. *Le aree attrezzate per la sosta temporanea devono essere realizzate nel rispetto delle dotazioni specifiche e integrative individuate dalla Giunta regionale e delle disposizioni di cui all'articolo 185, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni e dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e successive modificazioni.*

PREMESSO CHE:

- È in ultimata l'area camper ubicata in *Località la Bella* nei pressi dell'area sportiva;
- in vista della prossima attivazione del servizio si rende necessario approvare uno specifico regolamento di gestione che potrà avvenire in economia direttamente dagli uffici comunali ovvero con l'individuazione di un soggetto esterno (associazione o privato) tramite apposita convenzione che possa garantire la continuità del servizio;

PRESO ATTO che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che si demanda ad un successivo atto eventuale approvazione di tariffe e del sistema di gestione economica;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267e s.m.;

SI PROPONE

1. di approvare il Regolamento per la regolamentazione dell'Area area Camper di in *Località La Bella* , allegato al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale (**allegato sub a)**)

2. di demandare alla Giunta Comunale la tariffazione, l'aspetto economico nonché la eventuale procedura per l'individuazione del possibile gestore qualora non fosse possibile la gestione in economia del servizio.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 15/06/2020

Ad oggetto: Approvazione del regolamento per la disciplina dell'area camper

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
DE CARLO LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
BATTIATO SALVATORE



“REGOLAMENTO AREA CAMPER”

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

INDICE:

ARTICOLO 1: Ubicazione e caratteristiche dell'area sosta camper

ARTICOLO 2: Riferimenti normativi

ARTICOLO 3: Gestione dell'area

ARTICOLO 4: Accesso

ARTICOLO 5: Funzionamento sistema di gestione accessi e servizi

ARTICOLO 6: Obblighi e divieti

ARTICOLO 7: Smaltimento igienico sanitario

ARTICOLO 8: Responsabilità

ARTICOLO 9: Sanzioni

ARTICOLO 10: Disposizioni finali

ARTICOLO 1 - Ubicazione e caratteristiche dell'area sosta camper

1. Il presente regolamento individua e disciplina l'utilizzazione dell'area attrezzata per la sosta di camper/autocaravan, di seguito denominata "area sosta", o più semplicemente "area", sita in via La Bella – Calalzo di Cadore (BL)
2. L'area sosta, interamente pianeggiante, è costituita da n. 12 (dodici) piazzole di m. 6,30-7.00 x 4,00.

ARTICOLO 2: Riferimenti normativi

1. L'area sosta è disciplinata dalla seguente normativa:
 - Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada"
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada";
 - nota Prot. 0031543/2007 del 02.04.2007 emanata dal Ministero dei Trasporti in materia di circolazione e sosta delle autocaravan;
2. La modifica o l'abrogazione di riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 3: Gestione dell'area

1. Il presente articolo disciplina la gestione dell'area e dei servizi erogati presso di essa, i quali, per tipologia e per dimensione anche economica, non rientrano nella disciplina dell'art. 113 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
2. L'area ed i servizi oggetto del presente regolamento possono essere gestiti:
 - a. direttamente dal Comune
 - b. tramite affidamento o avvalendosi di associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo, che operano per la promozione socio-culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura;

- c. tramite affidamento a terzi, qualora ne ricorrano i presupposti di economicità, efficienza ed efficacia, previo espletamento dei procedimenti ad evidenza pubblica e nel rispetto delle normative in vigore.
3. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta Municipale/Sindaco.
4. Le modalità di gestione ed accesso, anche per garantire il rispetto degli eventuali adempimenti di legge, e le tariffe per l'utilizzo dell'area sosta e dei relativi servizi, vengono stabilite dalla Giunta Comunale/Sindaco con proprio atto.

ARTICOLO 4: Accesso

1. La sosta all'interno dell'area è consentita solo alle autocaravan definite dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" e non sono ammesse roulotte, tende o simili. le autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote, non emettere deflussi propri e non occupare la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro.
2. L'accesso dell'area sosta è comunque consentito anche a coloro che vogliono usufruire esclusivamente dei servizi di scarico delle acque reflue e carico acqua potabile, per il tempo strettamente necessario, senza sostare all'interno dell'area.
3. L'area sosta è aperta tutto l'anno senza alcuna limitazione di orario, salvo casi di forza maggiore ed eventuali periodi per manutenzione e pulizia.
4. I veicoli dovranno essere parcheggiati all'interno degli spazi delimitati.
5. Il Sindaco può autorizzare riduzioni di orario e di apertura per giustificati motivi gestionali, manutenzioni e/o in particolari occasioni quali eventi o iniziative promosse in collaborazione con le Associazioni Locali, che dovranno essere adeguatamente segnalate all'ingresso dell'area.
6. L'accesso all'area potrà altresì essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada.
7. In caso di attivazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile, se ritenuto necessario, questa area potrà essere dedicata a servizio di eventuali emergenze.

8. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento ed allontanati.

ARTICOLO 5: Funzionamento sistema di gestione accessi e servizi

1. L'area sosta è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 12 autocaravan in sosta contemporaneamente, più eventuali flussi in entrata ed uscita per usufruire esclusivamente dei servizi.
2. L'accesso è consentito soltanto previo pagamento della tariffa prevista per la sosta giornaliera, comprensiva di tutti i servizi, o per accedere esclusivamente ai servizi.
3. Le modalità di pagamento saranno definite con specifica deliberazione di Giunta Municipale/Sindaco.

ARTICOLO 6: Obblighi e divieti

1. La fruizione dell'area sosta è soggetta alle seguenti limitazioni:
 - a. La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore a 48 (quarantotto) ore dal momento dell'insediamento.
 - b. E' vietato sostare nella zona centrale dell'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il gestore dell'area sosta è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta.
 - c. E' assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti di lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture o dalle aree dedicate; il transito e/o la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan (ad eccezione dei motocicli in dotazione ai camperisti); la sosta dei mezzi con il motore acceso, anche durante le operazioni di carico e scarico; l'utilizzo di gruppi elettrogeni, anche se silenziati; l'accensione di fuochi e l'utilizzo di barbecue o simili; l'utilizzo di fornelli da campeggio, piastre, o simili su superfici esterne. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;

- d. Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone . E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni, nel rispetto della normativa regionale e comunale in materia.
- e. Sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata, nel rispetto delle vigenti normative di riferimento, come a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tenere radio, televisori o diffusori accesi ad alto volume o comunque ad un volume che possa disturbare il vicino più immediato, o effettuare schiamazzi diurni o notturni.
- f. E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciare l'incolumità o la sicurezza.
- g. E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari, eliminando ogni forma di spreco.
- h. Nell'uso dei servizi individuali presenti nelle piazzole o dei servizi collettivi è fatto obbligo di non danneggiare impianti ed attrezzature e di lasciarli in perfetto ordine e pulizia. L'uso del servizio elettrico è di esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti ed attacchi a norma di legge ed evitare ogni pericolo a persone e cose durante l'utilizzo.
- i. L'accesso all'area implica l'accettazione integrale del presente Regolamento.

ARTICOLO 7: Smaltimento igienico sanitario

1. L'impianto di smaltimento igienico-sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario.
2. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D.Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 8: Responsabilità

1. L'area sosta non è custodita. Il gestore resta comunque esonerato da ogni responsabilità in ordine alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

ARTICOLO 9: Sanzioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti in materia.
2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti con riferimento alle normative di riferimento, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 25,00 (euro venticinque/00) ad euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre all'allontanamento dall'area di sosta.
3. Qualora l'infrazione commessa abbia arrecato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza di ingiunzione, non costituisce in alcun modo

risarcimento del danno che sarà valutato in altra sede ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del suddetto Regolamento all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di estinguere in via breve la sanzione mediante il pagamento in misura ridotta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della L. n. 689/1981, di una somma pari ad 1/3 (un terzo) del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, degli importi di cui all'articolo precedente del presente Regolamento. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'accertatore.
5. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L. n. 689/81.

ARTICOLO 10: Disposizioni finali

1. L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.



Comune di Calalzo di Cadore

PROPOSTA: NR. 46 DEL 10/06/2020

SERVIZIO: AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, ED. PRIVATA

OGGETTO: pprovazione del regolamento per la disciplina dell'area camper

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

Calalzo di Cadore, 10/06/2020

Il Responsabile
AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, ED.
PRIVATA
FRESCURA ZUILLO
(Firmato Digitalmente)